

COMUNE DI ARESE
Provincia di Milano



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Mezzetta Mario)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M", is written over the text of the Secretary General.

**REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA
TASSA**

I N D I C E

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art.	O g g e t t o	Pag.
1	Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	1
2	Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	1
3	Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	2
4	Concessione e/o autorizzazione	2
5	Occupazioni d'urgenza	3
6	Occupazioni occasionali	3
7	Rinnovo della concessione e/o autorizzazione	3
8	Decadenza della concessione e/o autorizzazione	4
9	Revoca della concessione e/o autorizzazione	4
10	Obblighi del concessionario	4
11	Rimozione materiali relativi ad occupazioni abusive	5

CAPO 11
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art.	O g g e t t o	Pag.
12	Classificazione del Comune	6
13	Suddivisione del territorio in categorie	6
14	Tariffe	6
15	Oggetto della Tassa	7
16	Soggetti attivi e passivi	7
17	Durata dell'occupazione	7
18	Criterio di applicazione della tassa	8
19	Misura dello spazio occupato	8
20	Passi carrabili	8
21	Autovetture per trasporto pubblico	9
22	Distributori di carburante	9
23	Apparecchi automatici per distribuzione tabacchi	9
24	Occupazioni temporanee - Criteri/misure di riferim.	10
25	Occupaz. sottosuolo/soprassuolo - Casi particolari	10
26	Maggiorazioni della tassa	10
27	Riduzioni della tassa permanente	11
28	Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa	11
29	Riduzioni della tassa temporanea	12
30	Esenzione dalla tassa	13
31	Esclusione dalla tassa	14
32	Sanzioni	14
33	Denuncia delle occupazioni	15
34	Versamento della tassa	15
35	Accertamenti	16
36	Ruoli coattivi	17
37	Rimborsi	17
38	Norme transitorie	17
39	Entrata in vigore	18

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche delle occupazioni del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo pubblico, nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato e corretto dal Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione
e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione comunale - Ufficio Vigilanza Urbana.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata

da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

4. L'Amministrazione comunale potrà, inoltre, richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Per le occupazioni temporanee non d'urgenza né occasionali, la domanda deve essere prodotta almeno 10 giorni prima della data di richiesta dell'occupazione.

Art. 3

Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati da Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 ora ed in ogni caso, tra un punto e l'altro della sosta, dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 4

Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell'art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni su strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro trenta giorni dalla domanda.
6. Per le occupazioni temporanee non d'urgenza né occasionali il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno tre

giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 5 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, via fax o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge previste dal codice della strada, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 6 Occupazioni occasionali

1. Per "occupazioni occasionali" si intendono le occupazioni per brevi periodi non superiori a 24 ore. Per tali occupazioni è sufficiente la segnalazione con contestuale pagamento della tassa.

Art. 7 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno dieci giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessio-

ne, se dovuto.

Art. 8

Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, sia nel caso di occupazione permanente che temporanea;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9

Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41).
2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.

Art. 10

Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione, salvo che questa sia prevista da disposizioni di legge.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.

3. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11

Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e del Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 566.

Art. 12
Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla Classe IV.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune, dovuta a variazione della popolazione residente, sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dal successivo art. 14, comma 1, del presente Regolamento.

Art. 13
Suddivisione del territorio in categorie

1. Il territorio di questo Comune si suddivide in 2 categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente Regolamento, con le modalità previste dall'art. 42, comma 3.

Art. 14
Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del Decreto Legislativo 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:
 - Prima categoria 100 per cento;
 - Seconda categoria 50 per cento.

Art. 15
Oggetto della Tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, da chiunque effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province.
2. Sono, parimenti, soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti in suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune sono anch'esse soggette all'imposizione.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale.

Art. 16
Soggetti attivi e passivi

1. Ai sensi dell'art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 17
Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 1, ed ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Art. 18
Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 4, la tassa si determina in base all'effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
2. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
3. La tassa è commisurata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle categorie di cui al precedente art. 13 del presente Regolamento.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, applicata sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19
Misura dello spazio occupato

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari.
2. Le occupazioni aventi la medesima natura e effettuate nella stessa categoria sono calcolate cumulativamente, con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni del soprassuolo l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20
Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolato in ragione del 10 per cento.

Art. 21
Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L'imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di licenza, proporzionalmente al tempo di occupazione.

Art. 22
Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.
2. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di $\frac{1}{5}$ per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di $\frac{1}{5}$ ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione ordinaria permanente.

Art. 23
Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24
Occupazioni temporanee
Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi del precedente art. 17, comma 1/b, del presente Regolamento, sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Per tali occupazioni si applica:
 - fino a 14 giorni tariffa intera;
 - oltre 14 giorni e fino a 30 giorni, anche se non consecutivi ma ricorrenti, il 20 per cento di riduzione.
3. Per qualsiasi fattispecie di occupazione la tassa si applica, in relazione alle ore giornaliere di occupazione, in base alla tariffa suddivisa in due fasce orarie:
 - dalle ore 6 alle ore 18 = 2/3 (66,67%);
 - dalle ore 18 alle ore 6 = 1/3 (33,33%).
4. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 25
Occupazione sottosuolo e soprassuolo
Casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfetariamente, come da tariffa, in base alla lunghezza delle strade comunali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell'art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.
3. Ai sensi dell'art. 47, comma 4, nel caso il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.L. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50% delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

Art. 26
Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa ordinaria per le occupazioni temporanee, aumentata del 20 per cento.
3. Le aree di cui al precedente art. 26/2 devono essere destinate e attrezzate a parcheggio, appositamente delimitato, custodito o provvisto di parchimetri o strumenti di diverso genere atti a determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa e degli altri oneri eventualmente dovuti.

Art. 27

Riduzioni della tassa permanente

In ordine a quanto disposto dall'art. 44 del D.L. 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa permanente:

1. comma 2 - La tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
2. comma 3 - Per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
3. comma 6 - Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri indicati dall'art. 20, comma 3, del presente regolamento.
4. comma 8 - Per gli accessi carrabili o pedonali, diversi da quelli di cui al precedente art. 20, comma 1, e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi, compreso l'avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.
5. comma 9 - La tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
6. comma 10 - Per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta al 30 per cento.

Art. 28

Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 11, la tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contri-

buenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29

Riduzioni della tassa temporanea

Ai sensi dell'art. 45 del Decreto Legislativo 507/93, alla tariffa ordinaria della tassa temporanea vengono applicate le seguenti riduzioni:

1. comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza, precisando che per il mercato settimanale l'area occupata dai venditori è rappresentata dall'area riservata in base alle concessioni;
2. comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi, da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Parimenti sono ridotte le tariffe per i venditori ambulanti concessionari degli spazi di mercato che sono autorizzati a pagare la tassa di occupazione mediante convenzione;
3. comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
4. comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sportive o culturali, fra le quali rientrano quelle ricreative a carattere popolare, si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
5. comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, come i titolari di concessione di mercato, si dispone la riscossione mediante convenzione, a tariffa ridotta del 50 per cento;
6. comma 6-bis - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 50 per cento.
7. comma 5 - Le tariffe per le occupazioni di cui al precedente art. 24, comma 4, del presente Regolamento, sono ridotte del 50 per cento.
8. Per le occupazioni che vengono prolungate con un secondo atto autorizzativo comunale non possono venire computati, in

sommatoria, i due periodi autorizzati per l'occupazione temporanea ai fini della riduzione della tariffa. Tali periodi, infatti, vanno considerati separatamente.

Art. 30
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, dal Comune (direttamente o con il suo patrocinio) e dai loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, „ma-

nutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;

- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- f) occupazioni per la promozione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Art. 31

Esclusione dalla tassa

- 1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Art. 32

Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 507/93.
- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro 30 giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 33

Denuncia delle occupazioni

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso l'Ufficio Vigilanza Urbana del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima;
2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verificano variazioni nella occupazione;
3. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al successivo art. 34, comma 3, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto;

Art. 34

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Per le occupazioni di cui al precedente art. 25 (sottosuolo e soprassuolo), negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio. In caso di variazioni in aumento la denuncia, anche cumulativa, e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la Tesoreria Comunale con modalità che verranno stabilite con apposito Decreto del Ministero delle Finanze, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Se l'importo della tassa non è superiore a L. 500.000 il pagamento deve essere effettuato, in unica soluzione, entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. Se tale importo è superiore a L. 500.000 il pagamento può essere effettuato in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima.
6. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione, ai sensi dell'art. 29, comma 5, del presente Regolamento.

Art. 35 Accertamenti

1. Il Comune controlla le denunce presentate e verifica i versamenti effettuati.
2. Provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è versata dal contribuente medesimo con le modalità di cui al precedente art. 34/3, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
4. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante Raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quel-

lo in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

Art. 36 Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.
2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

Art. 37 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere al Comune, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 38 Norme transitorie

Per il solo anno 1994, ai sensi dell'art. 56 del D.L. 507/93, la tassa è dovuta come segue:

1. comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al precedente art. 2, ed effettuare il versamento entro il 60° giorno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall'applicazione delle nuove tariffe adottate dall'Amministrazione comunale;
2. comma 4 - Per le occupazioni di cui all'art. 46 (Sottosuolo e soprassuolo) la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000;
3. comma 11-bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da pubblici esercizi, venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento;
4. comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annua-

lità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.L. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994;

5. Per la prima applicazione saranno fornite opportune indicazioni da parte dell'Ufficio competente e l'Amministrazione istituirà un servizio di assistenza ai contribuenti.

Art. 39
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, in conformità all'art. 8 dello Statuto, entrerà in vigore dopo la pubblicazione prevista dal citato articolo.

REGOLAMENTO COMUNALE T.O.S.A.P.

Approvato, contestualmente alla classificazione delle aree ed alle tariffe applicabili dal 1° gennaio 1994, con le sottoelencate deliberazioni:

- * C.C. n. 43 del 7.11.94, pubblicata all'albo dal 1° al 15/12/95, trasmessa al CO.RE.CO in data 30.11.94;
- * C.C. n. 5 del 27.01.95, pubblicata all'albo dal 2 al 16.02.95, trasmessa al CO.RE.CO in data 1.02.95.

Le stesse sono divenute esecutive in data 21.02.95 per decorrenza dei termini di legge.

Ripubblicato all'albo comunale per 15 giorni consecutivi, dal 22 febbraio 1995 al 9 marzo 1995.

Entrato in vigore il 10 marzo 1995, ai sensi dell'art. 8, comma 6, dello Statuto Comunale.

Trasmesso al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - ROMA, con Raccomandata A.R. in data 13 marzo 1995.

M O D I F I C A T O

con deliberazione C.C. n. 6 del 19.02.96.



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Mario Moschetta)